



# Indennità NASpl (ex indennità di disoccupazione)

# SOGGETTI DESTINATARI

## Tutti i lavoratori del settore privato

che rispettino i seguenti **requisiti**:

- a) Il lavoratore deve aver perso **involontariamente** la propria occupazione, quindi sono esclusi coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale;
- b) Il lavoratore deve trovarsi in stato di **disoccupazione**;
- c) Il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.

# MISURA DELL'INDENNITA'

L'importo dell'indennità NASPI viene calcolato sulla media mensile delle retribuzioni erogate negli ultimi 4 anni, con esclusione dei periodi che hanno già dato titolo alla percezione dell'indennità in precedenza ed è pari a:

- a) 75% della retribuzione, nel caso in cui questa sia pari o inferiore ad euro 1.227,55 (valore anno 2021);
- b) In caso di retribuzione maggiore, è pari al 75% di euro 1.227,55 più il 25% della retribuzione eccedente;
- c) In ogni caso, non può superare il tetto massimo di euro 1.335,40;
- d) Si riduce del 3% ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione.

## DURATA DELL'INDENNITA'

La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con esclusione dei periodi che hanno già dato titolo alla percezione dell'indennità in precedenza.

Quindi la durata massima non può eccedere i 24 mesi.

# DECADENZA DELL'INDENNITA'

Il diritto alla percezione decade nei seguenti casi:

- a) Perdita dello stato di disoccupazione;
- b) Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi o anche di durata inferiore se si presume che da questi derivi un reddito annuo superiore a euro 8.000;
- c) È possibile assumere con contratto di lavoro intermittente soggetti percettori di NASPI, sospendendo il diritto all'indennità solo per le giornate con prestazione lavorativa, nel rispetto del limite retributivo di cui sopra.

# FINANZIAMENTO DELLA NASpI

L'indennità NASPI è finanziata mediante il contributo di licenziamento.

Il suo importo annuo è fissato in euro 503,30 (valore 2021) parametrato ai mesi di durata del rapporto con un massimo di 36 mesi.

Nel caso di contratti a tempo determinato l'indennità è finanziata con il contributo addizionale del 1,40% calcolato sulle retribuzioni mensili.

Nessun contributo finalizzato al finanziamento della NASPI è dovuto dalle aziende turistiche che abbiano nell'anno solare un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.



Il **Centro Servizi** dell'Associazione mette a Tua disposizione le seguenti attività:

1. **ELABORAZIONE PAGHE:** l'assistenza sartoriale di sempre, a prezzo ribassato.
2. **CORSI DI FORMAZIONE:** qualificati, per ogni esigenza, al passo con le nuove richieste di titolari e lavoratori.
3. **CLASSIFICA** alberghiera e pratiche di **VARIAZIONE** del periodo di apertura.
4. **Incontro DOMANDA/OFFERTA** di lavoro, in collaborazione con EBT: rapido e personalizzato.
5. **CONSULENZA SPECIFICA:** nuove, reali e concrete possibilità di interagire con professionisti qualificati per ogni tua esigenza e nella comodità della nostra sede.

045/6270505 | [servizi@ugav.it](mailto:servizi@ugav.it)